



Notaio
Castellani Pietro

Repertorio N. 76.186

Rogito N. 16.599

MODIFICA ALLO STATUTO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno sedici (16) del mese di Dicembre alle ore tredici (13,00).

In Rovigo nel mio studio, Via Angeli n.30.

Davanti a me Dottor PIETRO CASTELLANI, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Rovigo, con residenza in Rovigo, senza l'assistenza dei testimoni

sono presenti i Signori

ZERBINATI ENRICO nato a Ferrara il 22 agosto 1942 e residente a Rovigo in Via Ermanno Wolf Ferrari n. 53, c.f.: ZRB NRC 42M22 D548I,
MIGLIORINI MARIA GRAZIA, nata a Rovigo il 23 gennaio 1934 e residente a Rovigo in Via Alberto Mario n. 33 c.f.: MGL MGR 34A63 H620S

MENEGHETTI BERTO nato a Villanova Marchesana (RO) il 23 giugno 1945 e residente a Rovigo in Via Mure San Giuseppe n. 36 c.f.: MNG BRT 45H23 L988R,

COSTATO LUIGI nato a Modena il 17 ottobre 1934 e residente a Rovigo in Via L. Ricchieri n. 21, c.f.: CST LGU 34R17 F257W,

SICHIROLLO ANTONELLA nata a Rovigo il 12 giugno 1952 e residente a Rovigo, Via Porta a Mare n. 9 c.f.: SCH NNL 52H52 H620M,
che rappresentano il Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE CONCORDI**", con sede in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II n.14, riconosciuta persona giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile con decreto della regione Veneto n. 60 del 20 novembre 2000, c.f.: 93019300297 per dare esecuzione al provvedimento della giunta Regione Veneto prot. 349215 del 18 agosto 2014 ben noto alle parti della cui identità personale io Notaio sono certo. I medesimi

premettono:

- la "Fondazione Concordi" è stata costituita con atto a mio rogito in data 8 maggio 2000 Rep. 21.502, registrato a Rovigo il 26 maggio 2000 al n. 650 Serie 1, cui è seguita la variazione statutaria in data 20 ottobre 2000 mio Rep. 24.697;
- in data 20 novembre 2000 la "Fondazione Concordi" è stata riconosciuta persona giuridica dalla Regione Veneto;
- la Giunta Regionale del Veneto, col provvedimento succitato, ha rilevato la necessità di apportare alcune variazioni allo statuto, al fine di adeguarlo alle prescrizioni ed interpretazioni di legge, ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione intende ottemperare alla richiesta; al contempo, verranno aggiornati alcune clausole statutarie;
- precisamente verranno: (i) modificata la denominazione della fondazione in "**FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DEL POLESINE IN CAMPO LETTERARIO, ARTISTICO E MUSICALE**"; (ii) eliminato dallo statuto ogni riferimento alle Onlus, a seguito del provvedimento n. 14698 del 4 maggio 2010 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto; (iii) prevista in statuto una durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione pari a tre anni; (iv) trasferito l'indirizzo della sede in Via Ricchieri detto Celio n. 39 sempre a Rovigo; (v) aggiornate le finalità e gli scopi della fondazione; (vi) aggiornati i criteri di no-

REGISTRATO A ROVIGO
il 27 dicembre 2014
al n. 5682
Serie 1T
Euro 356,00
F.to Pietro Castellani



mina dei consiglieri;

- gli attuali consiglieri restano in carica in via provvisoria; entro 60 (sessanta) giorni si provvederà alla designazione dei rappresentanti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, su iniziativa dell'attuale Presidente.

Ciò premesso, i componenti, nella indicata loro veste, volendo dare esecuzione all'allegato provvedimento regionale,

dichiarano:

di modificare gli articoli "1 commi uno e due", "2", "3 comma quattro", "5" e "11 commi uno e due" "8" e aggiunto l'articolo "13" dello Statuto della "FONDAZIONE CONCORDI", la cui denominazione viene modificata in "FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DEL POLESINE IN CAMPO LETTERARIO, ARTISTICO E MUSICALE" e la sede viene trasferita all'indirizzo di Via Ricchieri detto Celio n. 39 a Rovigo, come qui di seguito riportato:

'Art. 1 - Costituzione

(comma 1) Su iniziativa dell'Accademia dei Concordi, con sede in Rovigo Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14, vista la delibera dell'Assemblea dei Soci del 20 giugno 1999, è costituita una Fondazione, le cui finalità statutarie rientrano in materia costituzionalmente devoluta alla competenza della regione, denominata: "Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale".

(comma 2) La Fondazione ha sede in Rovigo, Via Ricchieri detto Celio, 39."

'Articolo 2 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; essa si propone di sviluppare la dimensione sociale della Cultura, rendendo accessibile a tutti quello che è conservato nei centri bibliotecari, museali e documentari, sostenendo lo sviluppo delle attività letterarie, artistiche e musicali dei giovani del Polesine, con particolare riferimento alle persone economicamente e socialmente svantaggiate.

A tal fine del perseguimento dello scopo suddetto e sempre nell'osservanza dei limiti posti dalla normativa vigente in materia, la Fondazione sarà libera di svolgere e favorire ogni e qualsiasi operazione che riterrà opportuna e così, a titolo meramente esemplificativo, potrà:

- sviluppare programmi e progetti di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, culturale ed umano, anche attraverso la collaborazione con altri Enti culturali e territoriali;
- promuovere e organizzare convegni, incontri, dibattiti culturali, seminari, studi, concerti, mostre ed esposizioni;
- incoraggiare attività di studio e di ricerca in ambito culturale, anche attraverso il sostegno ad altri Enti;
- coinvolgere gruppi e realtà organizzate su iniziative e progetti volti al recupero, all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, culturale ed umano;
- formare operatori culturali per biblioteche e centri museali e di documentazione, da inserire sia nell'Accademia dei Concordi che in altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private;

- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di Enti e Istituzioni che condividono lo scopo sociale fornendo loro ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
- partecipare ad ogni ente che abbia scopi analoghi al proprio o anche solo ritenuti complementari;
- collaborare con enti pubblici e/o privati, italiani ed esteri, e/o con lo Stato, Regioni, Comuni, banche ricevendo contributi di qualsiasi tipo dagli enti stessi.

L'ente non potrà svolgere attività diverse da quelle suelencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fermi restando i divieti di legge in materia. Nel rispetto di tale assunto, la Fondazione: potrà svolgere attività ed intraprendere operazioni di natura economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che, comunque direttamente connesse alle finalità istituzionali, saranno ritenute necessarie, utili o opportune per il raggiungimento dei propri scopi.

'Articolo 3 - Patrimonio

(comma 4) E' fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve patrimoniali durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni che abbiano finalità analoghe."

'Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di membri variabile da cinque a nove, ma comunque non inferiore a cinque. I cinque amministratori costituiscono la base rappresentativa dell'Ente fondatore e durano in carica tre anni.

Essi sono così nominati:


- a) uno dal presidente del "Conservatorio musicale Francesco Venezze" di Rovigo
- b) uno dal Presidente dell'Accademia dei Concordi di Rovigo;
- c) uno dal presidente del "Centro Polesano di Studi Storici Archeologici ed Etnografici" di Rovigo (CPSSAE);
- d) uno dal presidente dell'"Associazione musicale Francesco Venezze di Rovigo";
- e) uno dal Sindaco di Adria quale rappresentante della Biblioteca Comunale;
- f) quattro Amministratori potranno essere nominati ad insindacabile facoltà e giudizio dei consiglieri come sopra indicati (a, b, c, d, e) e saranno scelti fra rappresentanti di enti e/o privati benemeriti, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, scelti sulla base di criteri di benemerenzza definiti dal Consiglio di Amministrazione in un regolamento. Essi dureranno in carica per un anno dalla nomina.

Tutti i Consiglieri possono essere rinnovati alla scadenza del mandato per un periodo uguale a quello del mandato precedente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare al suo interno un vice presidente scelto anche fra i consiglieri di cui al punto f del secondo comma."

'Articolo 8 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Amministra-



zione fra i suoi membri, e dura in carica per il periodo durante il quale mantiene la carica di consigliere d'amministrazione della Fondazione.

Egli presiede il Consiglio di Amministrazione come meglio indicato ai precedenti artt. 5, 6, 7.

Il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il vice presidente (se nominato) hanno la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio della Fondazione."

'Articolo 11 - Estinzione

(comma 1) *La Fondazione si estingue:*

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
- verificandosi una causa prevista dalla legge.

(comma 2) *In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ad altra fondazione avente analoghe finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 Legge 662/96, salvo diversa destinazione della legge."*

'Articolo 13 - Norma transitoria

L'attuale Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente restano in carica in via provvisoria.

Entro 60 (sessanta) giorni si provvederà alla designazione dei rappresentanti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, su iniziativa dell'attuale Presidente"

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" lo statuto aggiornato in base alle modifiche richieste, omessane la lettura per dispensa dei comparenti. Spese, tasse e competenze di questo atto e sue inerenti o conseguenti sono a carico della fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano, da me letto ai comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed approvato, essendo le ore tredici e minuti quaranta (13,40).

Occupi tre facciate per intero e queste righe della quarta di un foglio.

F.to = Enrico Zerbinati

F.to = Berto Meneghetti

F.to = Luigi Costato

F.to = Maria Grazia Migliorini

F.to = Antonella Sichirolo

F.to = Pietro Castellani Notaio (L.S.)

**Allegato "A" al N. 76186 di Rep./N. 16599 di Raccolta
Statuto della**

**"FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DEL POLESINE
IN CAMPO LETTERARIO, ARTISTICO E MUSICALE"**

Art. 1 - Costituzione

*Su iniziativa dell'Accademia dei Concordi, con sede in Rovigo Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14, vista la delibera dell'Assemblea dei Soci del 20 giugno 1999, è costituita una Fondazione, le cui finalità statutarie rientrano in materia costituzionalmente devoluta alla competenza della regione, denominata: **"Fondazione per lo sviluppo del Polesine in campo letterario, artistico e musicale"**.*

La Fondazione ha sede in Rovigo, Via Ricchieri detto Celio n. 39.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; essa si propone di sviluppare la dimensione sociale della Cultura, rendendo accessibile a tutti quello che è conservato nei centri bibliotecari, museali e documentari, sostenendo lo sviluppo delle attività letterarie, artistiche e musicali dei giovani del Polesine, con particolare riferimento alle persone economicamente e socialmente svantaggiate.

A tal fine del perseguimento dello scopo suddetto e sempre nell'osservanza dei limiti posti dalla normativa vigente in materia, la Fondazione sarà libera di svolgere e favorire ogni e qualsiasi operazione che riterrà opportuna e così, a titolo meramente esemplificativo, potrà:

- sviluppare programmi e progetti di conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, culturale ed umano, anche attraverso la collaborazione con altri Enti culturali e territoriali;
- promuovere e organizzare convegni, incontri, dibattiti culturali, seminari, studi, concerti, mostre ed esposizioni;
- incoraggiare attività di studio e di ricerca in ambito culturale, anche attraverso il sostegno ad altri Enti;
- coinvolgere gruppi e realtà organizzate su iniziative e progetti volti al recupero, all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, culturale ed umano;
- formare operatori culturali per biblioteche e centri museali e di documentazione, da inserire sia nell'Accademia dei Concordi che in altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
- coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di Enti e Istituzioni che condividono lo scopo sociale fornendo loro ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
- partecipare ad ogni ente che abbia scopi analoghi al proprio o anche solo ritenuti complementari;
- collaborare con enti pubblici e/o privati, italiani ed esteri, e/o con lo Stato, Regioni, Comuni, banche ricevendo contributi di qualsiasi tipo dagli enti stessi.

L'ente non potrà svolgere attività diverse da quelle suelencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fermi restando i divieti di legge in materia. Nel rispetto di tale assunto, la Fondazione: potrà svolgere attività ed intraprendere operazioni di natura economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che, comunque direttamente connesse alle finalità istituzionali, saranno ritenute necessarie, utili o opportune per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione;
- dai beni mobili ed immobili che a qualunque titolo perverranno alla Fondazione;
- dai proventi di attività, iniziative ed operazioni svolte in proprio.

Faranno altresì parte del patrimonio della Fondazione eventuali donazioni, offerte, elargizioni, contributi e disposizioni testamentarie secondo le modalità e sotto le condizioni prescritte dalla legge in materia.

I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio saranno interamente devoluti agli scopi della Fondazione, nell'esercizio cui i redditi si riferiscono o in esercizi successivi.

In caso d'investimento finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà all'investimento del denaro nel modo che riterrà più sicuro e redditizio e comunque pertinente.

E' fatto tassativo divieto di distribuire sotto qualsiasi forma, anche indiretta, utili, avanzi di gestione e riserve patrimoniali durante la vita dell'Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni che abbiano finalità analoghe.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di membri variabile da cinque a nove, ma comunque non inferiore a cinque. I cinque amministratori costituiscono la base rappresentativa dell'Ente fondatore e durano in carica tre anni.

Essi sono così nominati:

- a) uno dal presidente del "Conservatorio musicale Francesco Venezze" di Rovigo
- b) uno dal Presidente dell'Accademia dei Concordi di Rovigo;
- c) uno dal presidente del "Centro Polesano di Studi Storici Archeologici ed Etnografici" di Rovigo (CPSSAE)
- d) uno dal presidente dell'"Associazione musicale Francesco Venezze di Rovigo";
- e) uno dal Sindaco di Adria quale rappresentante della Biblioteca Comunale;
- f) quattro Amministratori potranno essere nominati ad insindacabile facoltà e giudizio dei consiglieri come sopra indicati (a, b, c, d, e) e saranno scelti fra rappresentanti di enti e/o privati benemeriti, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, scelti sulla base di criteri di benemerenzza definiti dal Consiglio di Amministrazione in un regolamento. Essi dureranno in carica per un anno dalla nomina.

Tutti i Consiglieri possono essere rinnovati alla scadenza del mandato per un periodo uguale a quello del mandato precedente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare al suo interno un vice presidente scelto anche fra i consiglieri di cui al punto f del secondo comma.

Art. 6

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione delle attività della Fondazione.

E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina delle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie funzio-

ni a uno o più membri del consiglio stesso.

La carica di consigliere è gratuita.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e in via straordinaria o -gniqualevolta il presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante telegramma o telefax spedito almeno dieci giorni prima di quello previsto per la riunione, ovvero in caso di urgenza o necessità mediante telegramma inviato quarantotto ore prima del giorno previsto per la riunione.

La convocazione deve riportare l'ordine del giorno da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti, salvo quanto disposto dall'art. 21 comma 2 e 3 del Codice Civile.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal presidente.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra i suoi membri, e dura in carica per il periodo durante il quale mantiene la carica di consigliere d'amministrazione della Fondazione.

Egli presiede il Consiglio di Amministrazione come meglio indicato ai precedenti artt. 5, 6, 7.

Il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il vice presidente (se nominato) hanno la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio della Fondazione.

Art. 9 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'attività della Fondazione è controllata da un un revisore dei conti nominato, con voto unanime, dal Consiglio d'amministrazione tra persone aventi idonea capacità professionale.

Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di revisore dei conti è gratuita ma ai revisori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 10 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

L'ente annualmente redige il bilancio, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'ente impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11 - Estinzione

La Fondazione si estingue:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
- verificandosi una causa prevista dalla legge.

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ad altra fondazione avente analoghe finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 Legge 662/96, salvo diversa destinazione della legge.

Art. 12 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 13 - Norma transitoria

L'attuale Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente restano in carica in via provvisoria.

Entro 60 (sessanta) giorni si provvederà alla designazione dei rappresentanti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, su iniziativa dell'attuale Presidente.

F.to = Enrico Zerbinati

F.to = Berto Meneghetti

F.to = Luigi Costato

F.to = Maria Grazia Migliorini

F.to = Antonella Sichirollo

F.to = Pietro Castellani Notaio

Io sottoscritto Dott. PIETRO CASTELLANI, Notaio in
Rovigo, attesto che la presente copia su fogli due
è conforme all'originale e all'originale, _____
che si trova conservato nel mio studio al nr 76186 di
Rep. e n.ro 16599 di raccolta.

Copia rilasciata previa collezione in carte scritte
bollo della FONDAZIONE CONCORDI -
con sede in Rovigo, per usi di legge -
Rovigo, li 8 Gennaio 2014